Sobre el 2. modelo de página.

1/12

A.B.N.16

Parte del Statuto del Sanrodato di Stigno.

Della pena de chi mette in pigna altrui

Ordenamo, che niuna persona debba mettere in pigna altrui pegno
de fol. dece di comun, e per essa per emenda al padrone, essi de sua facultà
dare altretanto de di, e da poi se dupplichi la pena, e l'emenda, e questo
sabbia luogo da calende d'Aprile fino a calende di nouembre inclusiue, dechiarendo
però, che quelli di Sanseuerino la mità per detta pigna, ne meno quelli persone essere
in pigna constituite, quale per esse con carri nè giumenti non possano condurre nè
beni pignorati à pena d'altretanto, e quando dubitassero nella pena de soli tre
per grassi, cioè quelli fino a quattro grassi, e per emenda al padrone
fol. dece per grassi, cioè quelli, da quattro grassi in sei si dupplichi la
pena, et l'emenda fino al numero di dieci grassi, e da dieci fino à dodici
grassi si quadrupplichi la pena, e l'emenda, e debbiano stare alla
catena per spatio di nouanta giorni, la qual catena possa ritenersi per
altre dieci de denari, et da dodici grassi in su intenda nelle dette pene
quadruplicate, e stia alla catena per tre di intieri, e de notte si ri-
tenghino dette pene, et emenda duplicate ritrouandosi di detti carri,
e soffe che le essere sabbia la mità de l'emenda de di, e de notte le dette pene.

Della pena de chi ardiscie aprire, ouero rompere

Ordenamo che qualuno persona ardisce aprire, ouero rompere gli sui luoghi
arrizzare un grasso, e più per delle tre sentenze, e questo intenda per quelli
che sono d'età d'anni diciotto in su, e di anni in giù siano tenuti
presentare innanzi a detti alla pena, descrizione del capitolo
che parla di cotale pene di persone minori salvo però, che de minori di
diciotto anni in sopra non pregiudichi padre, o madre, o auo, auia, zio, fratello,
e sorella maggiori de detti anni diciotto, il quale essendo ricerco dall'
offe. a richiesta d'esso offe. debbi giurare essere stato nella sua presenza
ne intenderlo per detta pena, delle quali volemo se ne possi portar
per i detti grassi, e non più de detto modo, e quello, che ricadde pagare
per la pena di nouanta, e qualuno persona fosse ricercata, o
richiesta nella pena di nouanta, e qualuno persona fosse ricercata, o
de altra pena d'agresti come, e di passata, et hauesse tre carra di
pena per cadauna volta di detto termine, e non l'habbia pagato per
l'emenda al padrone, e l'offe del detto di hi tenere detta pena di nouanta

diligentemente mietere, over dare mallefare, o intassare in che
luogo fosse dato delo danno, e dannerito al padrone del dano, con mandà
di pegni, o fare pagare alla corte della detta a pena de dicta il luogo dove
dirae la fara dato dano, e l'offese che la corte ne debia grandare la meta
della emenda del padrone, e de notte le tre parti, e le predicte esse la stessa
luogo de di, e di notte pagliate

Della pena de chi dane dano in persone

Item ordenano, che s'alcuna persona d. d. in persone dirae uno, o piu
co bestie grosse vedendo, o calpestando cada in pena al comune de soli
dieci per ciascuna bestia e cinque parte per emenda del padrone sol.
dui, e nollo percitesse manifesto, declarando però de le capre, e porci
si comprenda con bestie grosse, e le bestie minute cada in pena de
sol. uno, e altro tanto per emenda al padrone per citesse manifesto, o
cognosse bestie de di, e de notte. dagliele la pena, e l'emenda, e l'offese
che la corte ne debia grandagni la meta della emenda, e de notte le tre parti

Della pena di quelli de nocte capte, o, co bestie d. d. in pergole, o, alberi d'esse

Item ordenano, che s'alcuna persona d. d. in qualche vigna horto di bestie arrodendo.
o, danificando pergole vi per modo tale, che nolle a mezo capo a uno pezo di
pena al comune di sol. uno, e, per emenda al padrone sol. quatro per citesse
pergola, ma se fosse manifesto non gualche capo dannando la pergola all'hora il
malefatore sia tenuto manifeste alla corte, e, s'alcuna persona nocte d. d.
in dette pergole, o, alberi d'esse arrodendo, danificando, guastando o, mal
do essendo detta pergola fatta pena pezi di pena al bestia grosso, e altro
tanto al padrone per la sua emenda per citesse pergola, o, alberi d'esse, e,
non contentandosi il padrone pesti tempre fare esaminare il suo dano, e,
facendo dito al danno in pergole, o, alberi d'esse non facendo pagare
la meta di detta pena, et emenda de di, e, di notte dagliela detta
pena, et emenda, e, l'offese che le corte grandagni come di sopra

Di quelli sono tenuti portare arme, et delle arme vietate.

R. 54

Statuimo, et ordinamo, che alcuno cittadino, habitante, o forestiere in Bologna, o altro territorio di detta Città, non ardisca, o presuma portare di giorno, o di notte alcuna sorte d'arme, fuori della casa di sua habitatione, o vicinanza, o quale si voglia altro luogo, eccetto spade, et pugnali, et quelli non più lunghi, che di tre quarti, misurati con il piede di detta Città, sotto pena di scudi dieci per ciascuna volta da esigersi irremissibilmente, et applicarsi per un terzo all'Accusatore, se sarà persona privata, et per un altro terzo all'Essecutore di detta pena, et per il rimanente alla Camera di Bologna, et che di più sia tenuto, et obligato detto portatore, o tenitore di dette armi, oltre la detta pena di scudi dieci, di scudi cento per ciascuna volta, da esigersi irremissibilmente, et applicarsi come sopra, et di più sia tenuto, et obligato alla detta pena, et pene, et alla restitutione, et cessi, et danni, et interessi, et spese della causa, et ragione, et di più sia tenuto, et obligato alla pena di scudi cento per ciascuna volta, da esigersi irremissibilmente, et applicarsi come sopra

per ciascuno manipolo, covo, o, bracciata, o, cappello cada di sol. quindici
co'nomi, et altro tanto per emenda alpadrone per ciascuno manipolo, o, covo
bracciata, o, cappello de di, e, de notte dagli sol. cinque, e, l'emenda, e, s. offese
che li saranno giudicate come, e, detto di sopra

Di quelli, che daranno danno per strada p.e, o, con bestie in biado, legname,
paglia, fasine, vino, carega, e, magli; e, carafisi.

R. S.

Sia ordinato, che qualuno persona di che si sia grande, o piccolo debbia pagar
per pena al comune de sol. cinq, e per emenda alpadrone sol. dieci, e,
s. altretanto carpeta, o, meczo alcuna delle bestie che cada
si pena al comune per ciascuna volta sol. cinquanta, et altro tanto per emenda
alpadrone, e, che dove si passerano carega, o, vino paghi di pena al
comune sol. venti, e, sol. venti al padrone per la sua emenda, e, se dove si
si meta, o, barile di quelli vogli fosse di legname, o carega, o, vino,
becchi, o, mosto, paghi di pena al detto per ciascuna volta sol. venti, et al
padrone per la sua emenda altro tanto, e, se alcuno persona bolerà pagli
alcuni bestiami, o, pecore, o, di quelli vogli a che luogo paghi di pena
al detto de sol. quindici, et altretanto al padrone per la sua
emenda, per ciascheduna fiata, e, da una fiata in quella metà di detta
pena, et emenda, e, s. alcuno d. di quelli vogli fosse di biado, o,
legname di quelli alcuna persona, di bestie grosse, o, grandi s. intendano
li pesi paghi di pena al comune per ciascuna bestia, e, ciascuna volta, e,
se menori paghi di pena al comune per ciascuna bestia, e, ciascuna volta, e,
sol. dece per emenda alpadrone, e, dove non sarà bestie che stesano nelle
dagli sol. cinque, e, s. emenda, e, se d. di vino, biso, fasine
meta, o, barile d. quelli vogli fosse de biado, o, legname paghi di
pena al comune sol. dieci, e, sol. venti per emenda al padrone per ciascu-
cheduna bestia, e, se non bestie minute d. di quelle fosse de biado,
o, legname paghi di pena al detto sol. cinq, e, per emenda alpadrone sol. dece
per ciascheduna bestia minuta, e, ciascuna volta, e, se non dette bestie grosse

d.d. in magel. past. di pena per ciascuna bestia, e ciascheduna delle ditte
altre, e ditte due altre, e se di bestie minute dett. altre, e altro
tanto per emenda alguadrone, E se d.d. candelle bestie grosse in
campi past. per pena altre ditte lire, e per emenda alguadrone
ditte dece

Della pena di quelli d.d. mandano le in carega, o, lizo. R. 58

Sed ordinamo, e alcuna persona sia, o, esser voglia, o, desidera
toglier carega, o, lizo di mele, o, di cappari, o, di mandorli past.
di pena altre per ciascuna volta ditte lire, et altro tanto per emenda
alguadrone, E, cadendo dette carege, o, lizo prima, che siano
cadano nella metà di detta pena, et emenda.

Della pena di chi toglie canevi. R. 59

Sed ordinamo, e alcuna persona sia, o, esser voglia, o, desidera
toglier canapi, o, altri past. per pena altre mezo fiorino, et altro
tanto alguadrone, per ciascuna emenda.

Della pena di chi toglie fave, ceci, lenti, o, altri legumi,
R. 60.

Sed ordinamo, e alcuna persona sia, o, esser voglia, o, desidera toglier
fave, ceci, lenti, o, altra generatrice di legumi altri past. di pena
altre ditte lire, et alguadrone per ciascuna emenda ditte grossi

Della pena de chi getta terra in fossi, o, in fiumi

Sed ordinamo, che nessuna persona della detta città, contado, e distretto di Jesi,
debba, o, alcuno modo gettar, o, far gettar terra in fossi, o, fiumi della detta
città, e gettando la in fossi, nella metà di detta pena, declinando
però di in quello al gettar terra in fiumi, intendo ciascuna volta
delle predette in ciascuna di pena altre.

Della pena di quelli, che menano la f.ta o ch'bestie d.le nell'oliue

Jtem ordenano, che s'alcuna persona sarà trouata andare, o caualcare sopra
p.o cauaglie' alcuna bestia, o cauallo, o altra bestia, o cauallo, o altra bestia nella
de la terra pena di soldi tredici al b.e, et altro tanto al padrone, et sopra (et
ciascuna bestia) d.te sudette oliue nuocendo, o calpestando da
cad.o bestia grossa d.te sudette oliue nuocendo, o calpestando da
cad.o d'bestie fino a cad.o d'aprile debbiano pagh.e di pena al b.e
per ciascheduna bestia grossa, et ciascuna volta fol.xxv, et fol.xxx per
ciascuna bestia grossa, et ciascuna volta fol.xxv, et fol.xxx per
ciascuna bestia minore, et d.te sudette oliue da la
pena predetta ciascuna bestia minore, et ciascuna volta fol.xxv al b.e,
de fol.xxv, et fol.xxx al padrone, et ciascuna bestia minore
per fino a tutto marzo, declarando, che la pena predetta
bestie minore sia per tutto
l'anno [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Della pena de quelli d.d. gentaculanti o ch'bestie in pidna.

Jtem ordenano, che alcuna persona sarà trouata, andare, o cauallcare sopra
d.d. in pidna: giouani: cioè cauallo, o altra bestia sopra d.te pidne
pagh.e di pena al b.e fol. quindici, et altro tanto per ciascuno, et
per ciascuna altra bestia, et ciascuna bestia minore, et d.ti giouani
giouani d.d. in pidna di oggi: d'oue al tutto gennaio pagh.e di pena al b.e
fol.xxv; et altro tanto per ciascuno, et ciascuna bestia minore
pidna, o chiusa, et bestie grosse, et le pidne [illegible]
e capraie, cauallo, o bestia grossa, et altro tanto pagh.e di pena
al b.e per ciascuna bestia grossa, et ciascuna volta
o chiusa fol. dece, et fol. trenta al padrone, et p.a bestia minore
andando, stando, dette pidne, o chiusa pagh.e di pena al b.e

per cadauna bestia e cadauna volta e guidelendens pidone. per bestia, e chiamit ft. lirij, e ft. dele per emenda al padrone.

Della pena de ch' cogliede frut' alcun.

Jtm ordenams, cadauna persona sia franch, quieta, asolta, e deliurata del mandam.to cogliendo nelle possessioni alcun cadauna, o persona de fuor' arbor, viegie, vitidi, canadele, orti, pertichi fitt, pera, mela, noxi, domesi, ogni altri mel pomar, mele castagne, brugnoli, o di qualt voglia altra sort di fruct. posti di pena al dè de ft. lirigenta per cadauna volta, e per cadauna pena, e altro tanto per emenda al padrone. eccettendo però mele biscine over haluardele, horbe, bruscholi, pessole, e castagne, nellegnel fuendo dins posti di pena alcun ft. due, per cadauna e cadauna volta, e ft. vena per emenda al predite.

Che nessun possi dir d'esser almanco d'anni

Jtm ordenams, che nessun possi d'ann. dy possa portar alcuna sorte de fruct arbor pome, pyri, noxi, mele, e simil fruct. ben capaci, che si contene di quelli di sopra simil fruct. essendo capaci delitto, salvo però che ne andente accompagnati da persone maggiori di dy ann. bone, e degne ad altre cassitate.

De ch' tirette alcun fuor de fuoghi per le mure

Jtm ordenams, che nissun alcun di quel si voglia condition, che debba esser, ne voler per le mura della città alcun genere de fruct. ben pena del doppio della pena et ultra quella stessa, che cogliendi simil fruct. E se per caso fosse del clero estrando, debiate tal malefattore, e li tolte quer ninnus ipso facto si debbia

per dar grano bol. di corba, e sie l'offe che sarà regolato a'
esegnir delle bolle fagli di pena nello stendo

Di quelli insorano in bol. minuti, o chiri

Sia ordenano, s'alcuna persona sarà trouata acusata, o denonciata in
bol. a loro corso dentro quarto di per della città per le mure, fori, o
per ortis, o per qual si voglia altro luogo sotto la custodia del podestà
che per la minor volta se fagli di pena al bon. fl. quarant. et a lo-
ro. per emenda al podestà, e sie nelli delle bol. d'el. si alcuna
generatione de frutti, herbe, o ortaglie, o de mangiare ottenu
della pena minor si pena di un soldo, al bon. et a lor corso al
podestà per la sua emenda per ciascuna persona, e cosi seruar nelle,
e se d'el. con bestie grosse in dett' bol. fagli di pena al bon. di fl
dece, e, per emenda al podestà di fl. quara. per ciascheduna bestia,
e, ciascheduna volta, e d'el. di bestie minute fagli di pena al bon
fl. dui e, mezo, e fl. dece per emenda al podestà per ciascheduna
bestia, e, ciascheduna volta

Della pena delli d'el. di bol. di medesi, et altri seruagi,
nedimeno e. da bestie

Sia ordenano s'alcuna persona sarà trouata acusata, o denonciata d'el.
in bol. di medesi, a lor. cogliendo, o portando medesi, cerasi,
cerasi, uue, fragole, fichi, cal. d'agosto, fino alla festa di s.to Piero
d'agosto inclusiue pagi di pena al bon. fl. uenti, et a lor corso al
podestà, e se d'el. con bestie grosse in dett' bol. pagi al bon per
pena fl. dieci, e, per emenda al podestà di fl. uenti,

per le poste, et altri seruagi

Della pena di quelli che d'el. pesca nelle, e da bestie in dette

Sia ordenano s'alcuna persona sarà trouata acusata, o denonciata d'el. ma-
mole in detta bagliando, o cogliendo, o portando legne, o altri
pagi di pena al bon per ciascheduna volta, e per ciascheduna fl. [illegible] pena

et altro tanto per emenda al padrone, e quando castigare, o
perdonare non si possa per la metà di detta pena, ed emenda
e s'intenda d'd. in grazia cosi intendendo non volendo pegni di pena
al cre di XL dieci et altro tanto per emenda al padrone, e se
dara libra e bestia grossa in detta pena pegni di pena al cre XL.
due, nolo, et altro al padrone per ciascuna volta, e ciascuna
bestia, e se una bestia minore d'd. in detta pena pegni di pena
al cre di XX. et dar. XL. al padrone per ciascuna volta, et
ciascuna bestia, e se una delle bestie grosse d'd. in alcuno tempo
di febre qualchuno declinasse che s'intendano esser
di tre anni dalo di detta stat. m. XL. pegni al cre di pena
per ciascuna bestia come detto e che s'intenda anco la
capra. XL. dieci e per emenda al padrone altro tanto.

d. cre d. di bestie da pelo, o vin alla lagh. chiuse mezza lagh.
e cinque bestie 12. 5.

Item ordenamo s'alcuna persona sia trovata, cavata, o dentro
d'd. mezza lagh. vigne, o altre terre chiuse d'anno di s.ta m.a d.
marzo, fino a mezo settembre seguendo, o passando dette terre pegni
di pena al cre di XL dieci, et per emenda al padrone di XL. cias-
cheduna volta, o meno, per ciascuna volta, e per ciascuna
giornata, e che detto danno sopra passando sia tenuto pegni il
padrone della pena, e emenda, se a d.o la bestia fatto calpestado
passando detto terre pegni di pena al cre XL. due, e nolo, et
per emenda al padrone altro tanto per ciascuna volta, e ciascuna
bestia, e se detto danno sopra pegni di pena di XL. sol. et
altro tanto al padrone per emenda per ciascuna bestia, e cias-
cuna volta

Della pena de chi dà alli ufficiali

Item ordenamo, che s'alcuna persona farà ingiuria, accusata, o denontiata
d'alcuno nell'atto dell'ufficio, o nell'hora che serà loro ufficio guardando,
o, vogliendo fare alcuno pegno per pena al che di modo fatto, et altro
modo per la sua emenda ellegando

Di chi dona danno con grilli, o simili animali

Item ordenamo s'alcuno serà ingiuriato, accusato, o denontiato di cosa
alcuna pertenente de grilli, o simili animali ~~[illegible]~~ vogliano
voglia arte de grilli, quaili, cegni, o altri serbagi existente
nelle pertenentie alcuni pegni di pena al che per ciascuna volta, e
ciascuno grillo, o animale simile di sol. uno, e per emenda a quello
a loro tanto

Della pena de chi fratte semità, barriera, o serraia

Item ordenamo s'alcuna persona farà rotta, accusata, o denontiata per
alcuna ingiuria per le pertenentie a loro giurisdictione o sia bestie
pegni di pena al che sol. due e molto giustamente visto, e risarcimento
fatto, o refatto, ma quando il padrone accusato per tenuta
fatta casch in pena al che sol. trenta, e sol. due, e, nello per emenda
al padrone per nolluntà pertinente o sia bestie ingiuriando
la semità, che fusse ~~[illegible]~~ o sia nella pertinentie
alcuni semitaci di quali vogliano sorte di grilli, o cegni
delli che sarà semitaci fra che sarà messa pegni di pena
al che di sol trenta, e, sol. dieci per emenda al padrone per nolluntà
salvo però quando alcuno fusse sopra la sua pertinentie guardo, e
per la quale habilmente nelle presente pertinentie, mentre stesse a pegni
nelle presente in tal caso, o simile non s'intenda incorrere in pena

alenza, e, spenda carrara in presenza d'altri pagli di pena
di cõe di ll. dece, e per emenda a quadrine. di ll. vena; decchie
cando però le predette cose n'siano luogo grande danno fuesse
dove empare, o, carrare a tempo del cangio de pane, o.
delle vendette, e sabbi luogo relpetto di pene fin'a lli
cse fin. della mangiare, e, intendendo, che di vendette
vicellando, cando, o, melando pisone in a cura pena

Della pena di quelli che dil mangiano, o, ca bestie in altrui

Ordenano s'alcuna persona sarà trouata, cauata, o, dentrata
mangiato, in blando, e, pronado pali danni pagli di pena del
cõe ll. vno, et ll. due per emenda al padrone per ciascuna pala,
per ciascuna volta, e, ciascheuna persona, e, stimpostando, o, mal
letti pali e non pregando pagli di pena ll. cinq al cõe, e, ll.
dece al padrone per ciascuna persona, e, se dil. in due carra, o
bestie grosse cal pestando, o, dando, e, stapellando, o, rompendo
carne pagli di pena per ciascuna bestia grossa al cõe ll. cinq e, per
emenda al padrone ll. cheice, e, de bestie minute pagli di pena
al cõe ll. vno per ciascuna bestia, e, per emenda al padrone ll. due

Della pena de chi bestie letame

Ordenano s'alcuna persona sarà trouata cauata, o, dentrata
alcuna pena di letame pagli di pena al cõe ll. dece, e, per
emenda al padrone altretanta per ciascuna pena

Della pena de chi non vingna con bestie

Ordenano qualuna persona sarà trouata, cauata, o, dentrata d. di vingna
co bestie grosse da mello marso fin'a cal. di nouembre pagli di pena al cõe ll.

fl. diece, e per emenda al padrone di fl. venti per ciascuna bestia, e ciascuna volta, e co' bestie minore di dett'altezze, e per emenda al padrone fl. uno per ciascuna volta, e ciascuna bestia, e questo s'intenda per la pena fl. cento, e più fiorini dieci, e per resto dell'anno per la metà di detta pena, et emenda. E, volendo uno in modo detto cavare minore capo passi di pena al più di fl. due, e per emenda al padrone fl. diece per ciascuna volta, ciascuna volta, e, bestia, e, avendo ce capo passi la metà di detta pena, et emenda

Della pena de' macenate carega nel macenato d'altri, o, spendette carega nella pena d'altri. d. 87.

Item ordenano che alcuna persona possa tenere, macenata, o, denaria macenata carega in macenato d'altri, over spendere nella possessia d'altri senza licenza del padrone, possa passi di pena al più di fl. diece per emenda al padrone di detta carega.

Della pena del mollar, o, taglar, albori, o, canne

Item ordenano che alcuna persona sia tenuta, denaria, o, accasata, mollar, o, tagliare, alcune, pioppi, salci, o, altri albori, dove li chiosi si cavano, cavarli, e tagliarli passi di pena al più di fl. uno; e al padrone di fl. cinque per ciascuna volta, e, ciascuno albero. E, se vi sono, vitici, o, fratali, o, ci albori inserti nelle loro ragioni passi di pena al più di fl. diece, e per emenda al padrone di fl. venti cinque, e, se alcuno, e, tagliarà, o, taglierà albori per legna, o, per fogle passi di pena al più di fl. cinque, e per emenda al padrone fl. uno per ciascuna, e, ciascuna volta, salvo di tagliare simil albori in fossi di legname nel quale sia passi al più fl. uno e, fl. cinque al padrone per la sua emenda

Della pena dello Spanzellar nide ci nigne mannd mfr o, d'beshè

Ordenans s. alcun pertze sarà trouata, auisata o denunciata
m Mar, o Spanzellar nide ni nigne albri màrza ni pena d'l bé
di fl. dieci, e per emenda d'spedase fl. quaranta per ciascuna
nide, e ciascheduna uolta, E se un beshè Spanzellarà dette nide
pagi di pena ad bé d'l fl. cinq e per emenda d'spedire d'fl.
uent per ciascuna nide, e ciascuna uolta, E ch. d. d. secund
nagisti ni lassarà cap pagi pena d'bé fl cinq e per emenda d'spedire
fl uent, e nisch compredè e, sostenrà ilcap ni dann nella mità d'dett
pena, e emenda Della pena de ch. d'sopra dett secund

Ordenans s'alcun pertze sarà trouata derubada, o auersada d'sop-
dett ni delue, o albri alcun pagi di pena d'bé per ciasc-
cun dett auersare fl. dne, e per emenda d'spedire fl. cinq

Della pena del canar albri fruttifri, ouos mollic

R. 90

Ordenans s'alcun pertze sarà trouata canar, o d'sop dair qual si uoglia
sorte d'albri d'mestich, e fruttifri ò saluatichi; e, per ogni fogli
di pena ad bé d'un tanch per ciascuna albri, e, per ogni, e ciascu-
na uolta, et altri cans d'spedire per la sua emenda, e, ch
d'sop dair cans di dett albri pagi d'bé d'pena fl. dieci
et altri cans d'spedire per la sua emenda per ciascun cans,
E d'sop dair, e tagliare dett albri per la mità della corteccia
pagi ad bé fl. uent; e, per emenda d'spedire di mill tanch
per ciascun albri, e ciascuna uolta, E il pré capitol sabbi cas-
cun delli albri; fruttifri; e, per ogni che mancarà fusse, ma quand
fosse albri de auri fruttifri fusse trouà pagi di pena ad bé
di fl. cinquanta, et di mill tanch d'spedire per ciascun
albri, e ciascuna uolta, declarando, che quando la uille ni
ouerà albri il malfattor ni sarà tenuto pagar d'spedire

se nō seruado la forma de li statuti. ne siano tenute bene a pagar
la pena predicta

Dello tener delle bestie fori del termine. K. 97.

Statuemo che ni ogni casa, che fosse da quindici fuochi in sù possa
tenere quatro bestie da arado, cioè cavalli o cavalle, o, mule,
o, muli, e, nō s'intenda alcuno, cavallo o, cavalla di detti
animali per le quali nō sia tenuto pena che le tenesse, e, se li detti
alcuno le tenesse e, multate de sei nel di già detto anch
per l'officio di quali li uffici generale di Lodi maggi, o, spet
per ennenda nō possino procedere, e, s'alcuno portasse cau
dette animali d'altra generatione che nō sopra detti
per nō intrando nō altra pena generale de Lodi nō siano tenu
a pena, che ad emenda altra, e, cosi loro nō possa proceder
per ditta, e, s'intenda nō de li sopra tenute alla pena
de l'emenda come nelli presenti statuti si contiene, sia lici
bene a chiunque nō sia d'oltre tener oltre le predette
tre, o due bestie per uno di detti nō siano da nō tenere più
maggior pena de pena alcuna

Della pena de chi d. di rodendo [illegible] d'alberi.

Statuemo, che s'alcuna persona [illegible], dannarà, o, acciderà
d. di bestie grosse rodendo, o, smagliando alberi domestici cioè
ulmi da trasporre, et ulmi con [illegible], peri, meli, pere,
salci, melograni, fichi, persichi, [illegible], noci, mandorli, castagni
alberi domestici [illegible], e, ciascuno cosi habbia caduta di
pena al cōe de Lodi nouti, et altra tanta a quadruplo per la
emenda predetta a chiunque, e, ciascuna volta

Della pena del fer del Serla vi Baidi, vigne, cà nek, e spese de Baidi.

Jtt ordenans s'alcun strà fatt ò vsata accusata, o denũciata per Serla vi vigna, cà nek, o vi zgual li vostri possessiõ semiante à Baidi fane, ollegnami, ne vi spese d'esse Bolte pena de fol vers al Cõe, et alas Cam. per emenda al padrõe per cà cam. e cà cam. nolz

Jtt ordenam, e s'vi ogn'vn delli predetti cah. nõ emendo luoro il padrõe delle dette pene possa far Bonar il suo danno per doi esperadi da la parte per l'off.le maggiori, e, essendo la detta Bonã debbi consegnãr detto dãno

Jtt che tutte le sopradette pene, et emende de sotte s'intendano duplicate,

Jtt che l'off.le campestre, che farà male stare ni altri predetti cah. de dignadagni il nolto dell'emenda del padrõe, e, di sotte Cõsegnerà

Jtt che d'ogn'vno hà Cõio essendo vi fatto il malefattor vogliãgli arme, fassi et animali, e, gnelli tra termine di doi di assignadi all'off.le del d.d. e, nõ assignandoli tra detto termine gli fù nolto per pena et vi ogn'vn delli predetti cah. li creda al padrõe sol l'alas cã Bonã

mio

Jtt che nessun possi dar licenza à alcun di far dãno nelle sue possessiõ: salvo nell'infrascritto modo Vz che giunta si debba esser fatta bolletta done si metta il dì e, l'anno, e, loco citta dell'off.le del danno dato alcun sf. nõ sia lic e, il danno dãno fù tenuto allo pena, et emende secondo si contenerà nelli sopradetti capi, la qual licenza s'intenda per vn mese solo, declarando, che la detta licenza si possa dar tante volte, quante volte occorrà

Jtt se declara che le pene capitate vedendo s'intendano ogn'vno de sue gosse e, forcendo, ni detti Cõsoli danni s'intendano de sue misure

Jtt per euitar ogni difficultà che potesse nascere per causa di Boaie, tutte e, ogne volte declarano, che quando alcuni de sue cause sopradi. li vien malefatti ni alcun sui Cõio al padrõe con il suo giumento Bonar il suo dãno, e, essendo detto giumento più tenuto detti malefattori pagare, ma quando la villa nõ Bonarà il malefattore ni alcun caso sia si debba Bonar il dãno per doi Bonia; ne la villa più tenuta pagare secondo secondo detta Bonia

Item prima che qualùq persona sarà trovata dar danno, o vero
accusata, denùtiata, o per qualùq modo convitta d'haver
dato danno co bestie in biadi, dalle semenati, fino à calende d'Aprile,
pagi al cómune bolognini ~~quattro~~ due per ciascùa bestia grossa, et
al padrone bol quattro, Et da calende d'Aprile, fin che saran
mezuti bol quattro al commune et bol otto al padrone, E per
bestia menuta per tutto l'anno, bol uno al cómune, e bol due al
padrone, E nel doppio di dette pene respettivamte cadano dando
danno à mete, Bargoni, rote, e gregne di grano, ~~intendendo~~ et di ogni altra sorte de biade
~~loro essere di grano in ogni altro caso che il padrone~~
~~possa stimare il danno ricevuto~~

Item chi darà o, haverà dato danno come di sopra in legumi, moche
miglij, panichi o, altri simili pagi al cómune per ciascùa bestia
~~piccola grossa~~ bol quattro, et bolognini otto al padrone
tanto prima, quanto poi che saran mezuti o, carpiti, che sia
metà di d.a pena respettivamte per ciascùa bestia menuta

Item chi darà danno co bestie in fame e moche seminate per strade
o, vero in orti, cada in pena al cómune di bol due per bestia
grossa et bol quattro al padrone, e nella metà per bestia
menuta, et personalmte mettendo o, carpendo di bol dudici soi
al cor. et bol. dodici al padrone et ~~bol dudici~~ al cómune

Item chi darà danno personalmte in grani, mettendo grano in
erba cada in pena d'una fiorino al cómune, et dui fiorini
al padrone, Et se il danno sarà di più fasci di grano in erba,
cada in pena del doppio, Et chi metterà o, carpirà grano
granato, e cómodo à mettere cada in pena per una gregna
o, vero corno come di sopra, Et da un corno in giù ~~di due~~ del doppio
per uno, Et chi darà danno come di sopra in biade, miglij

porcelli, vitelli, pegore, montoni, et altri biadi et legumi
cada in pena della metà di dette pene in tutti i
casi soprascritti respettivamente. ——

Item chi farà danno mentre, o carpenno erba in detti
grani biadi fave migli, et legumi come di sopra
dentro nei Campi, cada in pena s'in grano de un
giulio al comune e due giulij al padrone, et in altri
biadi et legumi, cada nella metà della detta pena
Et chi darà danno come di sopra nelle prone del grano
cada in pena d'un grosso al comune, e di due grossi
al padrone, e nelle prone d'altri biadi et legumi cada
nel medo della detta pena, Eccettuando dalle pene
predette i Lavoratori che faranno erba nelle Terre et
tenerme a lavoreccio purche nò faccia danno ——

Item chi sarà trovato portar erba in sacco, tanto dentro quanto
fuore della Città, cada in pena al Comune di duoi giulij
per cadna via si sopra che alcuna licentia ——

Item per ovviare à i molti danni che si fanno al tempo dell'
erba, si ordina ancora, che s'alcuno sarà trovato
portare erba o farragine in qualsi voglia modo senza
licentia della [officiali ouero suoi notarij] &c. o nò giustificasse
al meno per un Testimonio degno di fede, Saner fatto
detta Erba nel suo, o comprato da altri, incorra in
pena oltra alla perdita dell'erba [farragine] per cadauno e cadauna
volta di giulij uno al comune e del doppio al padrone

Item chi toglierà corni di grano biadi et legumi alcuni in mete
barconi rote o, in qualsi voglia altro luogo e modo cada
in pena d'un fiorino al comune e di due fiorini al
padrone per cadauno corno di grano, e della metà di
detta pena e cadauno corno o, brancata d'altri biadi et legumi

di qualsi voglia sorte, & che togliendo spighe di coui di grano o d'altri biadi e legumi come di sopra tada nella metà di dette pene respettiuamte. ——

Ite che farà fraude per vecchia cada in pena se in grani, di grossi cinq al cõmune e d'un fiorino al padrone, se in altri biadi, di bol diece al cõe bol uenti al padrone, purchè nõ si faccia tal danno che cada nelli 100, sinstraccinetti casti, nel qual caso s'intenda qualche più importa che la pena maggiore ——

Ite che farà danno in canepa, lino, o, croco ò bestie cada in pena per ciascã bestia grossa d'un giulio al cõe, e di dui giulij al padrone, al qual sempre sia lecito far stimar el suo danno come è detto di sõ

Ite che farà danno come di sopra in canamoni, cada in pena al cõe per ciascuna bestia grossa d'un grosso et al padrone d'un giulio ——

Ite qualsq persona sarà trouata o, vero accusata dan uentata o, conuitta come di sopra dar o, vero hauer dato danno ò bestie in vigne o, pastini da mezo Maggio fin che[illegible] Calende di ottobre, cada in pena per ciascã bestia grossa, fra le quale s'intendano anco cõnumerate le Capre, d'un giulio al cõe e di dui giulij al padrone, e per ciascã bestia mezana di bol dui al cõe e bol quatro al padrone e per tutto el resto dell'anno nella metà di dette pene respettiuamte tanto al cõe, quanto al padrone

¿siano nõ dembriate

Et quando s'accusasse di uitti rose, in tutto o, in qualche parte o, vero strampollate [illegible] per ogni uitte rosa e bol dui per

vero ogni bestia accusatore possa hauer la bolletta contra il malo fattore & un giulio & ogni uitte rosa in tutto et un grosso & ogni uitte rosa in qualche parte et un giulio & ogni uitte strampellata Et quando ma si riportasse malofattore la uitta sia in arbitrio suo di hauer la bolletta contra la uitta accusata per la

mota di ffllo havrebbe pagato il malfattore Ouero secondo la Stima volendo fare Stimare il danno

~~ucite vera in parte erunt grulii per ogni uicel~~
~~stampollata, et doppio al padrone in ogniun~~
~~delli casi predetti respectiuamte. Et intendendo~~
~~alcuno Malfattore~~ le Bestie accusate pagino al Pa-
drone la metà di quello che Saranno stimate il mal
fattore o, la stima poterlosi fare _____

Ite chi sarà trouato accusato denanzi o, in altro modo
come di sopra è scritto, debi o, Sanar detto danno ò
bestie in vigneti da Calende d'Aprile fino à mette
Agosto cada in pena d'un giulio al coe et di dece
giulij al Padrone per ciascuna bestia grossa
e di bot uno al coe et di due bot al Padrone per
ciascuna bestia menuta, et per tutto el resto del
anno nella metà di dette pene, tanto al Comune
quanto al Padrone, dichiarando che fra le bestie
grosse s'intendano anche le Capre _____

Ite qualunq persona sarà trouata accusata, den-
unciata o, committa come di sop.a d'esser entrato in-
vigne altrui da calende d'Agosto fin che sarano
uendemiate, cada in pena. Et intendasi anchora
ad le fructe danno, di bot dieci al coe, e di bot
uenti al padrone, e fruendoli danno, cada in pena
del doppio al coe et al padrone, declarando che
passando alcuno per vigne altrui donde sanene il
transito, ne fruendoli danno, nò incorra in pena
alc.a Et chi fructe pampini o, erba in vigne altrui
cada in pene di bot dieci al coe e bot uenti al
padrone, oltre alle pene sop.dette che s'intendino
l'intrar solo, Et chi stampollare unite, cada in pena
per ciasc.a uolta d'un giulio al coe e di due giulij al padrone
Et chi infructa magliuoli sarà tenuto del padrone

cade in pena al coe di bot uno, et al padrone di
bot due p.ci: negliuno ~~et sotto nome de vigne~~
~~se intendano~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

~~et sotto nome de vigne se intendano compresi pastini et simili~~

1° compresi pastini ancor che non fussero se nō dessignano

Item Li Padroni di Cani che nō terrā buoni, e ligati
che saranno trouati fuora della Città nella uigne
da Calende d'Agosto fino a mezo ottobre cadano
in pena al coe per ogni uolta di bot quatro, et
trouandosi alcun cane in uigna altrui il padrone
di esso cade in pena al coe d'un giulio, et al padrone
della uigna di giuli due, Ne si possa alcuno offen-
dendo il cane ne la pena

Il quale uncino sia al meno d'un palmo lungo dova e curvato

1° nō condennata

Item Qualūq persona sarà trouata portar seco di due grappi
d'uua o agresta colta nel uno, cade in pena al coe
del detto n.o in su l'un grosso p.ci: grappo fino alli
dieci e dalli dieci in su la pena si radoppi. Et si sarà
trouato, in alcū modo commetto cogliere, o hauer colto
uua o agresta di pergole, o uigne altrui, cade in pena
al coe d'un giulio e d'un altro giulio al padrone
p.ci: grappo fino a dieci, e da dieci in su si rad-
doppi la pena ad arb.o della Rā.ia. Li si ui aggiū della
berlina et altra pena conforme le. Declarando che per
un grappo solo, nō possa esser molestato alcun Vindante
Et se alcuno sarà trouato hauer in casa anāti la uendemia
dove a dieci grappi d'uua, cade in pena al coe d'un
giulio per grappo, e sia lecito all'off.le cercar le case
sospette. Declarando ancora che chi nō hauera
pos.ni orti o, uigna e sarà trouato per la strada o, in casa
hauer uue, semi, o, altri frutti, legumi, herbe, cipolle
estinti, e nō mostrerà al meno di un testimonio onde

l'Arbori Santi, Legittimamte se intenda commesso per danno
dante, e cada in pena secondo la qualità del danno
e sorte di frutti. E chi sarà trovato ò uve, frutti
orbagi, legumi, melloni, Zucche e simili, possa essere
astretto dalli off.li a giurare se l'ha colti nel suo, ò nelli
altrui, e ad esso giurando s'intenda commesso per dan-
dante, ancorche l'Arbori predetti ortj, vigne, e cada in
pena come di sopra. Declarando però che se alcuno
non sarà pertinace una a persone che se ritroveranno in
quel tempo alla montagna, possa ciò fare ò licenza
in scritto delli off.li e per quella quantità che parerà
à detto officiale ——————

Item chi sarà trovato ò, in alcun modo commetterà come di
sopra fare, ò haver fatto canapeggiare in li sopra detti alberi
cada in pena d'un giulio al dì e di dui giulij al
padrone, e fanciulli orbi, cada nella metà di detta
pena ——————

Item chi darà danno tagliando, ò cavando rami di can-
neti altrui usati et in essere cada in pena al dì
di un bot, et al padrone di dui bot per ciascuna canna
fino a cinq e da cinq fino a dieci canne, raddoppi
la pena, e da dieci in su s'aggiunga la pena ad
arb.o di detti Mag.ci S.ri Priori, secondo la qualità del
danno ——————

Item chi darà danno cogliendo olive mature, ò ad mature
in alberi altrui da alto ò da basso, cada in pena al
dì d'un fiorino et al padrone di due fiorini, e togliendo
olive in terra ò mature cada in pena di Dr. due al dì
et altretanti al padrone e medesimo rami principali
d'alberi d'olive cada in pena del doppio, nella qual
pena incorra, anchora chi taglierà a.le di detti al-
beri p.le cioè albero e cioè mota ——————

Item chi darà danno co bestie in chiesa come sono più di quattro porcelli, da calende d'ottobre fino a calende d'aprile, cada in pena al cre di bol otto p bestia grossa, tra le quale s'intenda dom-mentata la capra, e di bol ottro al padrone, e di bol dua al domane per bestia menuta, e nel resto dell'anno di bol due al domano e due al padrone p bestia grossa p bestia menuta d'un ollo al cre et uno al padrone. Declarando che in ogni tempo per ogni bestia grossa trovata a fodere si cada in pena d'un giulio al domane et uno al padrone. E quando uno accusasse di cinque di porcelli non possa hauer la bolletta contro li malefattori. E bol dué per ciascuno cinquito non in tutto e bol uno per ogni cinquito non in parte, e non essendo rapportati li malefattori possa hauerla contro le Ville accusate per la metà di dette pene respettivamte.

Item qualche persona sarà trovata o vero accusata dena essere o convitta come di sopra stare o passare in qualche tempo dell'anno, in dinari o cinque altre co bestie, cada in pena al cre di bol quattro et al padrone di bol otto p ciascuna bestia grossa, e di bol due al cre, e di bol quattro al padrone per ciascuna bestia menuta non facendo danno, ma facendo danno in pena si radoppi. Declarando che la capra in dinari e cinque sempre s'intenda dammentata fra bestie grosse. E quando alcuno accusasse di cinque in dinque porcelli non possa hauer la bolletta contro

Li malfattori sia un giulio per ciascuno delinquente
in tutto, et un giulio per ciascuno delinquente non si possa
e non intenda ragunati i malfattori, presa la mossa contra
le ville accennate, la metà di detta somma, non
seguendo l'ordine del danno di ciascuno di essi acc.to

Item che detti danni come di sopra si delinquenti di volontà
s'intendano li delinquenti, che tre anni doppo che detta
causa sarà finita di trattare, cada in pena al cor per
cias.a bestia grossa di detti quattro communi danni
come la capra, et al padrone di detto, quali
di grossi due per ciascuno caso, ancorche siffatti
più delinquenti e stessi non tutti ad eleggere diversi
giudici, benissimo che nella metà della detta pena
cada che detti danni siano in detti delinquenti ò bestie ne-
mate fra anno e nelle più che sarà tagliata la selva
colta, e che quando detti danni non si trovassero
malfattori, contro le ville accennate prima che la pena
sia grossi per caso

Item che detti danni cogliendo, o tagliando giunta di
pers.e alcuni o raccogliendo quella che giacerà
in terra, cada in pena al cor d'un giulio, et al
padrone di due giulij, e che si tagliasse alcuno in terreno lauoratino
che fusse giunta se selua o, se fusse alcuni cada
in pena al cor d'un fiorino, et altretanto al pa-
drone se in selua o limiti nella mata di detta prima

Item che detti danni facendo legne o, frasche in selue
alcuni, cada in pena di due giulij al comune
et altretanto al padrone, e facendo carbonelli
cada in pena al cor d'un fiorino et al padrone
di cinq grossi per ogni carbonello, et altrettanto

& togliendo legne o, frasche molte tanto in uno
quanto in altri luoghi d'essi, cada in pena al d.
mune di grossi cinq et altre tante al padrone, il
quale volendo, possa verificare la quantità delle
legne o, frasche tolte et fatene le fillette per
grossi cinq & ciascuna soma di legne o, frasche
sic verificata, e dando alcuno danno, togliendo
spine o, pineche alcuni cada nella metà di detta
pena ——————————————————

Item qualunq persona sarà trovata accesa o, dentro
o, fuora in alcun modo commetta dare o, non dare
dato danno ad herbe volendo pregarle et ogni sorte
d'alberi fruttiferi fra quali si comprendano anco
l'olmi trasportij, cada in pena per ciascheduna herba o
grossa fra quali s'intenda anco le canne, di grossi
dui al d.mune et grossi due al padrone, & ciascun
albero o, pergola & li sarmenti d'essi al d.mune et
d'et quattro al padrone per ciascheduna herba accesa
& rodendo peggi, salci, et fontani trasportati et
genere cuiuscunque in terreno laborativo, cada nella
metà di detta pena & del con quanto al padrone pos
essendo in alcuno di detti alberi le pergole, cada
in pena come sopra egli o, arbori fruttiferi ——

Item qualunq persona sarà trovata accesa o, in alcun
modo commetta come di sopra ha detto o, danno ar-
reca propagine o, pergola d'olmi da trasponere, cada
in pena al d.mune di grossi cinq, et altrettanti al
padrone per una propagine o, pergola tale, ma qu-
ando fossero più, cada in pena come alli detti cinq
grossi in ragione di più per ciascheduna propagine o per-

della cauata ——————————

Et qualūq persona sarà trouata accusata o ūr
alcun modo come di sopra commetta dare o uno
dare dano ad herbe in orti di melani citroni,
cocōmeri, lucche, fagiuoli, rape, radice, e di quel
si voglia altra sorte d'herbaggi; cada in pena di
gīūli uno al cōe, et dui gīūli al padrone p.ma.
herbe grossa per grande s'intenda uno i. porro
e di due bot al cōe et un grosso al padrone per
ciascuna herba minuta, ~~e di dieci cetrioli~~
~~per uno, e dieci fruttoni, cada in pena del doppio~~
~~al cōe et al padrone respettiuam.te~~ ——————

Et qualūq persona sarà trouata accusata de furtiua
o ūr alcun modo cōmetta di dare o uer dauer dato
dano personale.te in orti murati, ~~e~~ intorno intorno
la Città quanto fuora, cogliendo quatri uogli
sorte di frutti herbaggi rose e simili, cada in
pena al cōmune di Dī tre, et abitanti al padrone
et in altri luoghi circūdati di legni o mur morto
cada nella metà di detta pena tanto al cōe
dum giorno
quanto al padrone. Et se alcuno entrarà in detti
orti, et altri luoghi serrati come di sopra senza
licentia del padrone, ancorche nō faccia alcun
danno p.l. intrar solo cada in pena del medio
delle pene suddette respettiuam.te tanto al padrone
cōmune quanto al padrone. Et di piu
danno in orti di melani citroni cocomeri lucche
o dove siano canipi, ancorche nō siano serrati, cada

in pena d'un fiorino al Sig.re et altretanto al padrone
Et nella detta misura li detti pena sia quella
persona tenuta dare in luoghi dove cognoscano
o trasporti cavalli, porci, capre, asini, bestie
grosse et altre come di sotto ——

Item s'alcuno terrà danno vedendo non domestici in
orti o vigne altrui o in quelli luoghi altro luogo
ad appartenere di muro o siepe, incorra in pena
per ciascuna volta di giuli due al Sig.re e di giuli
due al padrone, Et sia tenuto la Città raddoppi
la pena, tanto al padrone come al Sig.re ——

Item s'alcuna bestia entrata, in horti appartati o, non
appartati e guastarà siepe di detti horti, sia in
pena d'un giulio al comune, e di due giulij al
padrone p ciascuna bestia grossa, fra quali s'intend-
dano anco porci e capre ——

Item qualsiq persona sarà trovata accusata denuntiata
o convitta come di sopra, dare o fatto dato danno
ò bestie in prati o, luoghi seminati per erba nel
primo dì di Marzo fino à tutto Ott.re, e nella
montagna finche sarà levato il primo fieno, sia
in pena di un fiorino al Sig.re et un altro al padrone
per ciascuna bestia grossa et di tre di detti al minuto nella mitta
come sopra al padrone per ciascuna bestia minuta
Nel resto dell'anno nō si possa provedere in tal
luoghi per inditione, ma s'alcuno ce ricevera
danno, possa accusarne et fatone la bolletta
secondo la stima

Item qualsiq persona sarà trovata accusata denuntiata

q̃ cõmette come di sopra di dare q̃ sauer dato dãno
in pone.te alcuni, cogliendo qualsi voglia sorte di frutti
cada in pena ad ogni di grani cinq̃ per cadauna
pianta vedata, e d'una testone al padrone. Eccettuando
però de detta generalità di frutti nõ si intenda
stiano nelle salvatiche existenti in terreni incolti
per le quali nõ si paghi detta pena. ~~Et intendendo~~
~~si cõprendere non intrare herbe grotabelli, pero-~~
~~quel frutti si paghi solo la metà di detta pena~~
~~et cõmune quanto al padrone~~. Et raccogliendo detta
sorte delli indetti frutti la terza, cada nel medo
delle indette pene respettiuam.te. Et chi sarà trouato
in pone.te alcuni arbori di alberi fruttiferi, mentre
nõ sia visto cogliere frutti, incorra ancora in detta
pena come si fosse trouato a cogliere la terza,
Eccettuati però i Lauoratori che staranno a lauorar
in detta pone.te

Item qualsiq̃ persona sarà accusata, trouata, o cõuicta
in alcũ modo come di sopra, d'hauer dato danno
mentre cauando, o guastando arbori o, alberi done
stanno Api, cada in pena d'uno D.o al Cõ, e d'uno
D.o al padrone p.cad.a arbore o, albero

Item qualsiq̃ persona sarà trouata, accusata o, cõuicta
in alc.o modo come di sop.a di dare o, sier hauer
dato danno cauando cagliando o, guastando qualsi sorte
d'Alberi nõ fruttiferi existenti in terreni
lauoratini o, vero in Cimiterio o, fratali di Vigne
lauoratini nõ crapporti, cada in pena di carlini
di giulij due, et al padrone di giulij quatro
p.cad.a albero, et nel dopeio di detta pena, tanto

al cõe guasto al Padrone respettivamte. e ceiu.
albero trasporto cauato, tagliato la pcõle e guasto
come di sopra. E nella med.a pena degli alberi tra-
portati cada, di castagni, tagliati, e guastati alb-
ori existenti nelle ripe di fiumi. E rispettiue
alle. delli alberi sopradetti, cada in pena al cõe
di quello uno et altrettanto al padrone per ciasc.a
albero, E cauando tagliando e guastando alberi
fruttiferi existenti in terr.i Lauoratiui, piati
o trasportati o pergole e di mi loro fossero pgole
cada in pena per ogni albero o pergola di D.i uno
al cõe et altrettanto al padrone, e nella med.a
di detta pena, tanto il cõe, e padrone, ingre-
dendo entrando, e ritrouando notabilm.te alcuna
di detti alberi fruttiferi o pergole o arbori loro
fossero le pergole o sopra stando o tagliandone
rami ale.a E tagliando alberi in edificio
di qualsi voglia sorte in qualsiuoglia luogo
cada in pena per ciasc.a albero di D.i due al cõe
et altrettanti al padrone. E cappellando tagliando
e guastando ale.a albero accorcio e mutilo la med.a
cada in pena di D.i due al cõe et di D.i quattro
al padrone, ~~e nella med.a di detta pena respetti-~~
~~ue cada tagliando e guastando ale.a albero~~
~~non ostante detto uso predetto d'accorciare~~
~~e non sia stato accorcio~~. E tagliando
ale.a albero per mezzo o cima li rami, cada
in pena di D.i due al cõe e di D.i tre al padrone
e di D.i agguagliare e portare, cada in pena d'uno
scudo al cõe, e diminuendo di li Conti delle spe-

gnie o contrade della Città e li suindici delli luoghi del contado siano obligati à ripportare al Banco del Danno dato, auer da li giurati di notte, quelli che guastarano detti megsi seguali; ò mostrando questi tagliati nel loro o compri o sarti altrim.te de i padroni siano tenuti alla sopradetta pena. _____

Item chi lerà danno, cauando, tagliando o guastando come di sopra alc.o albero inestato cada in pena al coe di X.ti tres aureo, e di X.ti libre al padrone, e cauando tagliando o guastando pertimini domestichi di qual si uoglia sorte di fruti existenti in terre laborative o simili o guastali di esse, cada in pena al coe per ciasc.o pertimine bol. 20 et altretanto al padrone - E nella metà di detta pena cada i pertimini existenti in terreni incolti o in dehac ____

Item chi farà fronde in alcni alberi doue siano pegnole cada in pena al coe di due giuli e di dui giuli al padrone per ogni albero o pegnola sfrondata, e negli alberi doue ne sia pegnola, cada nella metà di detta pena al coe et al padrone respettiu.te

Item chi farà o toglierà fronda nelle more alberi, cada in pena al coe di un Scudo altretanto al padrone, et togliendone rami principali, cada nel doppio di detta pena respettiu.te _____

Item chi toglierà pagli, rischi o letame alcni e chi cauerà terra o arena in pos.ni alcni ~~quelli cada in pena~~ ~~alcni terreni~~ ~~pertinenti~~ alcni, in ogn'una di dette cose cada in pena

al cõe per ogni volta di due giulij, et altretanti al padrone, e chi torrerà legname a pagliari altrui, cada in pena per ciascuna volta, e per ciascuna fascia o chiusa o bracciata di pagliari d'un giulio al cõe e di due giulij al padrone ——

Item chi darà danno à pagliari o fieno altrui di qualunque bestia grossa, tanto in aie, quanto à pagliari cada in pena p ciascuna bestia grossa e ciascuna volta d'un grosso al cõe e d'un giulio al padrone

Item chi farà carrare in pregiudicio altrui cada in pena al cõe d'un giulio, e di due giulij al padrone il quale possa cõtro chi farà carrare in seminati o vigneti e chiuse da xxi d'ottobre fino che non sarà raccolto il frutto sauer la bolletta di boi due per mollegna e nelle magese di boi uno p mollegna ——

Item chi tagliarà siepe di pregiudicio altrui sulla buona fama prima sia tenuto dal padrone e sottoposto dall'off.le p ciascuna pena al cõe p ciascuna volta di giulij due et di giulij quattro al padrone

Item chi darà danno p legname sopra stando, o abbruciando greppi, ripe, e termini di pregiudicio altrui, cada in pena d'un fiorino al cõe et altretanto del prime et sia tenuto a rendere quello che sarà giurato a giudicio di detto off.le ——

Item che l'off.le di detto banco del barmedato debbano ogn'anno del mese di Giugno, mandar bandire ogniuno per giorni tre giorni prossimi, dattori mandato li frutti delle loro pregiudicio alle strade sotto pena d'un grosso p uno del fusco

Off. ufficiali maggiori

Il giudicio e deliberatione detti m.ci S.ri Priori de per
i tempi cauano decretando che in detti casi et in
ogni altro si rimetta al giud.e o arb.o di lor Sig.rie Intendendosi
la causa o interesse d'alcuno che fosse parente o in
quel si voglia modo attinente fino in terzo grado o
Lauoratore d'alc.o di detti S.ri Priori, quel Priore non
possa ne debba intrauenirui, decretando anzi che
in ogni caso le pene di danni fatti di notte s'intendano
radoppiate

Se ciascuna persona che sarà trouata portar fasci di legne
grosse o menute, viti, canne o pali, cada in pena al
cor d'un giulio per ciascun fascio di legne o canne et
d'un grosso per ciascuna vite, ne possendo hauer le fatte
o hauute nel caso ch'habbia la padrone, quel tale
si possa anche giurare col giuramento di esso padrone

Se ciascuno che giurando o negando alla posizione alcuno
o ricusarà dire el nome proprio o non li darà un
nome per un altro, cada in pena per ciascuna volta al
cor d'uno scudo

Se qualche fusse trouato alcuno alli delinquenti dicendo esto
el tuo esto la volpe, foglia foglia, o altre simile
parole per tale auuertimento, incorra ipso facto per ciascuna
e ciascuna volta d'uno scudo al cor e di star prigione
per tanti giorni per quanti parerà alli detti Mag.ci SS.ri
Priori di quel tempo

Se nelli casi ne compresi nelli presenti cap.li si ricorra alli
statuti et forme, e bandi di detta Città quali parlano
di detti casi et in quelli se ordini alla pena della

ragion d'danno. e quando tre casi seano totalmte
omessi dalli detti statuti riformae, grandi, o ragion
dannare, si debba ricorrere alli nob.li di detti Mag.ci SS.ri Priori
delle arme p li tempi et l'interuento delli officiali ma-
gg.ri di detto danno dato

Item che chi darà danno di bestie a grande cadute in terra
cada in pena di bol due al coe et l'un giorno
al padrone p cadau.a bestia grossa et bolcarecci
et porco, e di mezo bol al coe e d'un bol al giorno
per cadau.a bestia menuta. Et nel luogo di detta
pena cada chi darà danno de bestie grosse e menute
respettiuam.te in mela e non cadute in terra
come di sopra

Item chi darà danno macerando canipa o canaponi in maceratori altrui di propria autorita cada in
Al coe de giulij cinq. et al padrone di bol. duoi p fascio, ouero di giulij diece in tutto
relattione di visto gabrina
che in tutti li danni fatti di notte se intendano duplicate le pene
et le emende, et danni fatti di notte se intendano da una hora
p mza hora dopo che sara tramontato il sole fino alla matina per
mza hora prima che sia leuato

18₂ 2
19

18v

17 bis 19₂

Capitoli et ordini del'offitio del'ri Graordia. della Città di Foligno et suo contado fatte venerabi dal Mag.co Consiglio per dgn. et ragioneuoli rispetti per dni anno proxo

L'appaltatore et conductori del detto off.o sia obligato fare osseruare et osseruari inuiolabilmente quanto nelli presenti capitoli si contiene, et mancando lui, o, sua Ministri, il Mag.co Magistrato che sarà per li tempi possa et debbia procedere per l'osseruantia di detti capitoli, et seruirsi di quelli offitiali che gli piacerà, come si' questo offitio non fussi stato mai conducto, o, appaltato; et se il detto compratore, o, sua ministri sarà renitenti, o, no, seranno alla simplice dichiaratione di detto m.co Magistrato, sarà potrà richiamare o, allegare cosa alcuna in contrario ——

In Prima, che non sia licito à persona alcuna usar mesure di grano mino, olio et simili, se non otti' misurare che non siano state sechamnate et bollate con il sigillo publico, secondo il solito da chi si aspetta, sotto pena di fiorini doi applicati al detto conductore oltre la pena debita al conductore delle gabelletti, al quale per il suo interesse in questo ne in altro si intenda fare preiudicio alcuno ——

Item Che a nessuno sia licito buttar dalle finestre alcuna sorti di bruttura ne tenere ingombrimi inanti alla sua casa o, bottega per le strade, et per li borghi principali, et frequentati, sotto pena di uenti soldi o applicati come di sopra ——

A

Item che a nessuno sia lecito ritenere sciaquatoro che escha
in qual sisia strada, ma publica, o, vicinali dopo che sarà
la publicationi di bandi di preteri capitoli, e che sarà assegna
il termini a acmurarli, sotto pena di cinquanta soldi applica
come di sopra

so Item che a nessuno sia lecito lavare alcuna sorti di panni, o, altro
cosi, ne buttare alcuna bruttura in alcuna fonti, o, condotto, sotto
pena di un fiorino applicato come di sopra / Ne guatli scopini
e pavare sotto licentia del mag.o Magistrato sotto la detta pena

pa Item che a nessuno sia lecito nella detta città e suo comado tenere
uccellatoi, finestre, ordigni, o, palombe da acmurare, o, pighiar
palombi. Ma debbiano tenerli levati ma in termine di sei
dopo l'intimationi sotto pena di dui fiorini applicati come di sopra

for Item che a nessuno fornaciaro sia lecito tener misure, o, forme da
lavorare alcuna sorti di lavorino, che non siano stati
aggiustati et sigillati da chi si aspetta secondo il solito. sotto
pena di dui fiorini applicati come di sopra, oltre la pena
del condottore delle gabelle ti

pi Item che a nessuno pillicario, Rivenderolo, ne ad altra persona
per loro sotto qualchunque pretesto, o, quesito colori sia lecito
comprare, o, far comprare alcuna sorti di grassia, ne cosa
nessuna da mangiare, o, da magnare, nel giorno del mercato
ne in altro giorno sinchi non sia sonata la campana di mezo
giorno all'ancmaria, sotto pena di un scudo, et perdita della
robba applicata come di sopra

o Item che a nessuno ostiri sia lecito comprare il giorno del mercato
alcuna sorti di grassia, ne cosa da magnare, se non
dopo il suono dell'ancmaria a mezo giorno, sotto pena di un
scudo

et perdita della robba applicata come di sopra

Item che nessuno di qualsivoglia grado ardisca comprare alcuna generatione di grascia fuori del mercato sotto pena di un fiorino applicato come di sopra

Item che d'nessuno privilegiato, o, Rimunerato possano tenere alcuna generatione o. sorti di uccelli, o, uccelletti, ne'lepri a rimunerli, eccetto per pollastri, capponi et pigioni, sotto pena d'un fiorino et perdita delle robbe applicate come di sopra

Item che ciascuno debbia hauer mondato et spallato ogni sabbato di sera innanzi alla lor casa per le strade et borghi praticati et principali, sotto pena di uenti soldi applicati come di sopra

Item che a nessuno sfrignato, o, forastiere di qualsivoglia stato sia lecito vendere alcuna sorte di frutti, legumi, o, altra sorte di robba, solita a vendersi a misura, se non con la scudella della misura del comune, da consignarsi da esso appaltatori, o, suoi officiali; li quali debbiano hauerne sempre a quello effetto quantità giusta, et consignarle a chi ne vorrà gratis et senza recognitione alcuna, sotto pena di soldi cinquanta per ciascheduno e, ciascheduna volta de contrafarà et della perdita delle robbe applicate come di sopra. Alli quali forastieri detto Appaltatore debbia far assignare alle porte, ~~talch~~ talmente che possano hauer notitia

Item non sia lecito, ne a sfrignato, ne a forastiere come di sopra vendere citroni. Cucchi, Radici, foglie, Lattughe, Porri, Cepolle, et herbaggi et erbaggi d'altra sorte, eccetto meloni, se non a quel prezzo, et in quella quantità che gli sarà ordinata, et posta dal detto

... condottore, o, suoi officiali, sotto pena di venti soldi et della perdita delle arobbe, applicati come di sopra ____

Il qual condottore et officiali habbiano quella considerazione che si deue, perche la arobba sia posta il douere, et se alcuno ci sentisse grauato, perche non gli si volesse porre, o, perche pretendesse aggrauio nel ...ergli posta, habbi il ricorso al m.co Magistro alla dechiaratione del quale detto condottore debbia giurare

Il simile si osserui nel vendere del' oue ____

Item che a nessuno di qualsiuoglia arte, o, esercitio nobile, o ignobile et particolarmente pizzicaroli, Beccari, pescivendoli sia lecito hauer mano del giusto peso sotto pena di bolognini tre per ciascheduna oncia che detta mano, et pisolo sia di meno di peso et vendino di sale / ____

Item che a nessuno come di sopra sia lecito tener bilancie che trascorrino più di mezz'oncia / sotto pena di un scudo applicato come di sopra / ____

Item che a nessuno fornaro, o, altra persona come di sopra, sia lecito fare il pane de nouo del giusto peso secondo la tauola del mag.co Comune, sotto pena di bolognini tre per ciascheduna oncia mancho, et della perdita del pane applicati come di sopra / dichiarando che il pane si debbia et possi pesare solamente nel giorno che si fa', o, nel giorno seguente al più longo et più oltre ____

Il detto condottore possa et debbia procedere all'osseruanza de capitoli de beccari, fatti et da farsi, in quelli casi che concernono l'officio del straordinario predetto ____

Item che nessun altro officiale di qual sia grado et conditione possi,

ne debbia procedere ne intromettersi in detto off.o senza
licentia, e volunta di detto condottore, ne in (illegible) premdieu

Item che se alcuno ardisse lasciar vendere carne pesce
pane, o altra sorte di robbe cada in pena d'un fiorino
applicato come di sopra

Dichiarando che si in qualsivoglia caso espresso, e non espresso
nelli presenti capitoli, occorre novita seu dubio alcuno
il detto condottore, o gl'altri che apprehenderanno intorno
se ne debbiano stare alla declaratione de Mri SS. Priori. e
a quella quietarsi senza replica, o eccettione alcuna

Item che il prefato condottore sia obligato ad'atto iurare
nel principio del suo officio di procedere nella ammi-
nistratione di quello realmente, e senza alcuna passione
rispetto, o affetto, et di no tollerare, ne permettere mai
tacitamente, o espressamente che da alcuno si faccia
il contrario di quanto in detti capitoli si contiene e
di quelli farne ancora tante volte il giuramento in quel
modo et con quelle parole che parera al Mgco Magistrato
che sara per li tempi. quante volte parera e piacera
detto Magco Magistrato sotto pena per ciascheduna
volta che no volesse giurare della perdita del suo
officio, et di ducati cento d'oro applicati alla Camera
Apl.ca e non dimeno trovandosi in qualche gl'altro
modo che il detto Condottore si fosse accordato, tollerasse
et consentisse, serrasse gl'occhi a fare il contrario

d

di quelle si dispone nelli predetti capitoli et da me
nella detta pena di S. a oo, et perdita de l'offitio,
Jedi di Instiglano li 17 di luglio 1566
Giuseppe Cor.to Canedo.

Et perche oggi è stato fatto lo intrato del detto statuto, et mandato
a Bernardino Lelio servitore di esso Cor.to l'altro giorno
nel termine de bandi. Però li Magci SS. Priori, a sua
richiesta comandano che non sia persona alcuna che da
oggi inpoi ardisca contravenire alli sopra scritti et detti
capitoli sotto le pene de inditi si contengono, assignando
da mo sei giorni di ter.mo a reintrare li sciaggiatori, e
a far l'altre cose nelle quali per forma di detti capitoli
si richiedesse tempo. Dando da sopra autorità al
detto Condottore et suoi officiali di procedere
secondo che in detti capitoli si contiene
Dato Instiglano li xxviij di luglio 1566

27

Item che alcuno artigiano di qualunque gl'arti, o esercitio nobile
o come sia lecito tenere passetti, statiere, bilanci, pesi
o pesi che non siano sigillati almeno di bollo, o che non fussero
giusti a recore le fussero sigillati, sotto pena d'uno scudo
per ciascheduno che contrafarà applicato come di sopra
oltre la carica del Condottore delle gabelle

Giuseppe Cor.mo Cane.

Dicta die 27 Julij 1566, Joannes Ber. Gubicin. actuit publicatae per omnia Loca solita et Consueta.

Josephus Cancellus

Confirmamus Approbamus et observari mandamus ut sup.

S. Epus Clusin. Gubr.

Dat. Julgin. die xxj octobris. M. D. LXVI

Joannes secr.